ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE E 95/10/CE IN MATERIA DI ALIMENTI DIETETICI PER ANIMALI

Art. 3

ALIMENTI PER ANIMALI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI

Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati soltanto se:

a) soddisfano le condizioni sulla natura e composizione di cui all'articolo 4;

b) recano sull'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'articolo 5;

c) soddisfano le condizioni stabilite sotto la rubrica "disposizioni generali" della parte A dell'allegato I;

d) gli usi previsti sono elencati nella parte B dell'allegato I e soddisfano le altre disposizioni fissate in tale parte dell'allegato. Il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti e' quello di cui all'allegato II. Per le modifiche ed integrazioni agli allegati al presente decreto, conseguenti a direttive Europee dovute a conoscenze scientifiche e tecniche si applica l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Versione in vigore dal 21 marzo 1997, non più in vigore dal 26 marzo 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-45-1997/art-3-alimenti-per-animali-destinati-a-particolari-fini-nutrizionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it